

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1886

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAFFAELLI, BOATO, BASSANINI, ELIO VITO**

Revisione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige

*Presentata il 13 novembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, risultante dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nella legge 31 dicembre 1962, n. 1777, nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, si apriva una nuova fase del processo autonomistico riguardante la regione Trentino-Alto Adige consistente, sostanzialmente, nel trasferimento di numerose ed importanti competenze dal livello regionale a quelli, rispettivamente, delle province autonome di Trento e Bolzano.

La proposta di legge costituzionale in esame mira a completare questo processo di progressiva espansione dell'autonomia provinciale di Trento e di Bolzano.

La logica, infatti, che ispira la seguente proposta di revisione statutaria può, in estrema sintesi, indicarsi nel completamento della tendenza, già segnalata da Livio Paladin, secondo cui l'essenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 consisteva nel fatto che « a questo modo, le due province si elevano in sostanza al rango di vere e proprie regioni ».

Questa accentuazione dell'autonomia provinciale, del resto, è individuabile anche nel nuovo testo del sesto comma dell'articolo 33, il quale, rispetto al silen-

zio del previgente articolo 27 dello Statuto, stabilisce che i consigli provinciali possono « sopravvivere » allo scioglimento anticipato del consiglio regionale, anche se i componenti del consiglio regionale disciolto possono continuare ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale solo fino alla elezione del nuovo consiglio regionale.

Questo processo di espansione dell'autonomia provinciale va oggi ulteriormente completato, anche sul piano dei rapporti tra gli organi regionali e provinciali, stabilendo che la « unione » personale tra i componenti dei tre organi deve trovare una forma di organizzazione, per così dire, « rovesciata » rispetto allo Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, quando l'articolo 42 disponeva: « Ciascun consiglio provinciale è composto dei membri del consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia ». Oggi, la massima autonomia riconosciuta alle province non solo deve determinare l'inversione del precedente criterio organizzativo, configurando il consiglio regionale come la « risultante » delle elezioni dei consiglieri provinciali, ma attribuendo altresì a ciascuna provincia anche la scelta, con rispettiva legge, del proprio metodo elettorale.

In tal modo, pur rimanendo la cornice istituzionale regionale (indiscutibile ancoraggio dell'autonomia speciale dal punto di vista culturale, storico e, soprattutto dopo la ratifica del « pacchetto » e della conseguente « quietanza liberatoria » da parte del Governo austriaco, internazionale), verrebbe superato un sistema, assai discutibile, come l'attuale, in forza del quale è vigente una normativa unica, vin-

colata statutariamente al principio proporzionale, che disciplina due realtà profondamente diverse.

D'altra parte, lo Statuto prevede già l'esistenza di due collegi elettorali separati (« Il territorio della regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano »: articolo 25, comma terzo) nei quali la presentazione delle liste, i conteggi dei voti e l'attribuzione dei seggi avvengono separatamente. Così come le particolari misure poste nello Statuto a garanzia della rappresentanza dei diversi gruppi linguistici non riguardano il consiglio provinciale e la giunta provinciale di Trento. Dal che si può dedurre che il vincolo proporzionale è giustificato per quanto riguarda l'Alto Adige (garantendo, indirettamente, anche la composizione degli organi regionali), non certamente per il Trentino.

In più, qualora il permanere dell'attuale situazione rendesse, direttamente o indirettamente, impraticabile una libera modificazione dei sistemi elettorali, ci troveremmo in presenza di una autonomia, nella provincia di Trento e in quella di Bolzano, dotata di ingenti mezzi finanziari e rilevanti competenze, ma priva della facoltà di decidere liberamente le forme attraverso le quali selezionare la rappresentanza che è chiamata ad amministrare quei mezzi finanziari e quelle competenze.

Ulteriore modifica, infine, concerne l'articolo 50 dello Statuto, nella parte in cui si dispone che possa consentire, adeguandosi così alle disposizioni di principio della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai consigli provinciali di Trento e di Bolzano di eleggere come assessori anche cittadini non facenti parte dei consigli stessi.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto e segreto. Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali eletti nei rispettivi collegi di Trento e di Bolzano di cui al terzo comma, secondo le norme stabilite con leggi provinciali, fermo restando il criterio proporzionale nel collegio di Bolzano, anche per il rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 50 in relazione alla consistenza dei gruppi linguistici ».

## ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri eletti nei collegi elettorali di cui all'articolo 25, terzo comma, dura in carica cinque anni ed elegge tra i suoi membri il presidente, uno o più vice-presidenti ed i segretari ».

## ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale di Trento è composta dal presidente, che la presiede, da assessori effettivi e supplenti eletti dal consiglio provinciale nella prima seduta a scrutinio segreto ».

## ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Bolzano, la giunta provinciale è composta dal presidente, da due vicepresidenti e da assessori effettivi e supplenti eletti dal consiglio provinciale, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta ».